

Sentenza Corte di Cassazione 17 febbraio 1987, n. 1720

Sezione Lavoro

Infantino c. Soc. Servizio Segnalazioni Stradali

Reperibilità e disponibilità

La reperibilità del lavoratore, conseguente alla possibilità di assentarsi, costituisce una particolare modalità della prestazione lavorativa che non può essere identificata con il lavoro straordinario, il quale ha caratteristiche diverse, in quanto presuppone l'effettuazione di un lavoro oltre l'orario normale; né è configurabile come prestazione di lavoro straordinario, in assenza di un obbligo di permanenza sul luogo di lavoro, la semplice predisposizione di accorgimenti atti a tutelare durante il periodo di assenza con reperibilità la sicurezza dei locali e la custodia dei materiali, affidati al lavoratore.